



**TRIBUNALE DI NOVARA**  
**SEZIONE CIVILE**

**Il Giudice Designato**

sciogliendo la riserva assunta all'udienza in data 22 febbraio 2012 nel procedimento iscritto al n. 27/2012 R.G./C.,

promosso da:

L. s.n.c. di M. & c. con l'Avv. F. C. l.

-PARTE RICORRENTE-

contro

E. s.r.l., R. di F. R. & c. s.n.c. in liquidazione,

F. R. e C. M. G. con l'Avv. M. T.

-PARTI RESISTENTI -

avente ad oggetto: Ricorso ex art. 700 c.p.c.

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Con ricorso ai sensi dell'art. 700 c.p.c. la L. s.n.c. di M. & c. ha esposto di aver acquistato da R. di F. R. & c. s.n.c., con atto rogato in data 10.11.2009 e per il prezzo di € 580.000,00, l'azienda denominata "G. T." avente ad oggetto attività di ristorazione.

Nell'atto di cessione le parti avevano previsto espressamente l'obbligo in capo alla parte venditrice, di durata quinquennale, di astenersi dall'iniziare o proseguire, in un raggio di venticinque chilometri da Novara, impresa analoga a quella ceduta.

Successivamente, la R. s.n.c. veniva posta in liquidazione e i soci R. F. e M. G. C. avevano costituito la E. s.r.l., per mezzo della quale avevano inaugurato ed aperto l'esercizio di ristorazione operante sotto l'insegna "G. H." ubicato in Magenta, in violazione del patto di non concorrenza.

Ha dedotto inoltre la ricorrente che, oltre alla denominazione simile, il

G. H. presentava altri aspetti imitativi dell'azienda compravenduta, quali il menù, i fornitori, orari e giornate di apertura, oltre ad avere reimpiegato cinque dipendenti che avevano già lavorato per il G. T. Tali analogie tra le due attività erano idonee ad ingenerare confusione nella clientela e sviamento della medesima, come già stava avvenendo.

Per questi motivi, la L. s.n.c. ha chiesto al Tribunale di ordinare in via di urgenza la cessazione dell'attività di impresa esercitata sotto l'insegna G. H., prospettando il futuro esperimento di un'azione di merito finalizzata ad ottenere il risarcimento dei danni.

Si sono costituiti in giudizio la E. s.r.l., R. di F. R. & c. s.n.c. in liquidazione, F. R. e C. M. G., deducendo primariamente l'arbitrarietà dell'avversa iniziativa giudiziale sotto il profilo soggettivo, in quanto la E. s.r.l. era soggetto distinto dalla R. s.n.c., quest'ultima ormai in liquidazione ed unica obbligata, in qualità di parte venditrice, al rispetto del patto di non concorrenza.

I resistenti hanno inoltre evidenziato come l'attività esercitata sotto l'insegna G. H. presentasse delle caratteristiche peculiari, come l'intrattenimento della clientela mediante musica dal vivo, idonee a distinguerla dal G. T.

Hanno sottolineato altresì che i due pub-ristoranti si trovano ad una distanza di oltre 30 km l'uno dall'altro, distanza in cui sono compresi molteplici pub di analoghe caratteristiche; che sul menù ed il nominativo "G." la L. s.n.c. non aveva acquistato alcun diritto di esclusiva; che l'azienda G. T. non aveva subito alcun decremento del volume d'affari.

Sulla scorta della suddetta esposizione, i resistenti hanno chiesto il rigetto del ricorso.

All'udienza del 22 febbraio 2012, esaurita la discussione delle parti, il Giudice scrivente si è riservato di provvedere.

\*\*\* \*\*

Sussiste il requisito del *fumus boni iuris*. Esso è ricavabile, innanzitutto, dalla inequivoca pattuizione contrattuale di cui all'art. 7 del contratto di cessione di ramo d'azienda (doc. 1 ricorrente) a mente del quale "La parte venditrice si obbliga per la durata di cinque anni dalla data odierna ad astenersi dall'iniziare o proseguire, in un raggio di venticinque chilometri da Novara, in

*proprio o per interposta persona o per ente comunque riconducibile alla stessa parte venditrice, analoga impresa identica o simile o che per oggetto od altre circostanze sia idonea a sviare la clientela dall'azienda ceduta".*

In proposito va innanzitutto osservato che non persuade la tesi difensiva dei resistenti, secondo cui la E████████ s.r.l. sarebbe carente di legittimazione passiva, in quanto soggetto distinto dalla R████████ s.n.c. e quindi non obbligato al rispetto del patto di non concorrenza.

La richiamata clausola contrattuale è infatti chiara nell'estendere l'efficacia obbligatoria del patto di non concorrenza anche a soggetti interposti, ovvero ad enti comunque riconducibili alla parte venditrice, e tale è sicuramente la E████████ s.r.l., la cui compagine sociale coincide interamente con quella della venditrice R████████ s.r.l.

Del resto, la valorizzazione che fa parte resistente del dato formale – ovvero sia, la costituzione di un nuovo soggetto giuridico – appare strumentale ed elusiva del chiaro spirito della convenzione, volto ad evitare appunto l'aggiornamento del patto contrattuale mediante la creazione di società costituite *ad hoc*.

La circostanza che il G████████ H████████ sia ubicato a 18,8 km ovvero 21,8 km da Novara, a seconda, rispettivamente, che si effettui la misurazione a partire dal cartello stradale sito in corso Milano ovvero dal centro città (cfr. doc. 7 ricorrente) non è stata contestata nelle difese scritte dei resistenti, e nemmeno in udienza, su precisa domanda del Giudice, parte resistente ha sostenuto una distanza tra i due locali compresa nel limite di venticinque chilometri contrattualmente stabilito.

Si può quindi dare per accertato che il G████████ H████████ sia ubicato a meno di 25 chilometri da Novara.

Ciò basta a ritenere integrato l'inadempimento al patto di non concorrenza, a nulla rilevando le diverse circostanze messe in evidenza da parte resistente, quali la distanza di circa 30 km tra i due locali ovvero la presenza, nel raggio in questione, di altri pub di caratteristiche similari.

Il dato contrattuale è, infatti, sul punto, assorbente, per la perentorietà e chiarezza testuale del divieto, che non contempla ipotesi derogatorie tra cui poter eventualmente far rientrare le circostanze fattuali rimarcate dai resistenti.

it

Ciò che infatti unicamente rileva, a mente del regolamento pattizio, è la distanza da Novara, considerata evidentemente dalle parti bacino d'utenza elettivo per l'attività in questione.

Sul carattere simile dell'impresa non pare possano nutrirsi dubbi; è sufficiente esaminare l'oggetto sociale della E████████ s.r.l. (doc. 4 ricorrente), per concludere che l'azienda da questa gestita rientri nel divieto di concorrenza contrattualmente fissato, che, con previsione ampia, contempla anche aziende "simili" o "analoghe", per oggetto sociale o altre circostanze.

Si aggiunga che non sono contestati, da parte dei convenuti, la denominazione della nuova intrapresa, quasi interamente ricalcante quella dell'azienda ceduta, l'utilizzo dello stesso menù e quindi l'offerta del medesimo tipo di cucina, l'impiego di cinque dipendenti, con importanti mansioni anche a contatto diretto con la clientela, già assunti dal G████████ T████████, la pubblicità su *internet*, assolutamente sovrapponibile a quella del G████████ T████████ (cfr. docc. 5 e 10 parte ricorrente).

Tutto questo porta ad affermare che il G████████ H████████ si proponga sul mercato non già come realtà aziendale solo simile al G████████ T████████, ma come l'esatta replica di quest'ultimo, con ciò rendendo irrilevante l'eventuale offerta di servizi supplementari, quali la musica dal vivo, in quanto inseriti in un contesto del tutto imitativo dell'azienda ceduta.

Le considerazioni fatte bastano a ritenere provato l'inadempimento contrattuale della R████████, e per essa dei suoi soci, ad un livello anche più pregnante di quello che sarebbe reso necessario dal carattere sommario della presente cognizione.

Va a questo punto preso in esame il requisito del *periculum in mora*.

Su questo tema la ricorrente ha argomentato circa l'effetto di sviamento della clientela provocato dall'inadempimento dei resistenti, con conseguente pericolo di pregiudizio non soltanto di carattere patrimoniale, ma anche relativo ad altri valori aziendali non interamente ristorabili per equivalente monetario, quali l'avviamento e il buon nome dell'impresa.

Parte resistente ha replicato deducendo che l'impresa ricorrente non avrebbe subito alcuna contrazione del volume d'affari, a dimostrazione che nessuna perniciosa interferenza si starebbe determinando ai danni dell'azienda ceduta per effetto dell'apertura del G████████ H████████.

Le argomentazioni di parte resistente non possono essere condivise.

E' noto, infatti, che, secondo l'orientamento che si è andato sviluppando tra i giudici di merito, il rimedio cautelare previsto dall'art. 700 c.p.c. possa essere utilizzato per la tutela di pregiudizi patrimoniali difficili da quantificare, per la loro potenziale diffusività sul mercato e perduranza nel tempo, e che la materia della concorrenza sleale abbia costituito il campo d'elezione per l'applicazione di tale indirizzo.

Tanto premesso, non è dunque necessario che la parte che invochi la tutela cautelare atipica, in materia di concorrenza sleale, quantifichi e dimostri uno specifico danno di carattere patrimoniale, ciò per il carattere potenziale del pregiudizio paventato, da ritenersi *in re ipsa* nel compimento di atti di concorrenza sleale vietati dalla legge o dal contratto, idonei ad incidere non solo sugli aspetti meramente economici dell'impresa, ma altresì su quei valori concorrenti, quali l'avviamento aziendale o l'immagine commerciale, non direttamente percepibili dai dati di bilancio e quindi sfuggenti ad una precisa ed immediata quantificazione.

Del resto, lo stesso legislatore ha configurato la tutela contro gli atti di concorrenza sleale come tutela innanzitutto inibitoria (art. 2599 c.c.), in quanto per l'appunto finalizzata ad impedire il consolidarsi di danni, per l'impresa, che l'illecita concorrenza lascia prevedere a livello potenziale.

Resta da aggiungere che l'accoglimento del ricorso nei più stretti limiti dell'inibitoria di quegli atti che soli risultassero determinare un effetto confusivo nella clientela, secondo quanto subordinatamente auspicato da parte resistente, non appare a questo Giudice giustificabile, alla luce del carattere *tranchant* del divieto pattizio, che inibisce *in toto* lo svolgimento di attività di impresa di carattere simile nel raggio di 25 km da Novara.

In altri termini, ad avviso della scrivente la previsione contrattuale del divieto di concorrenza fa sì che oggetto dell'inibitoria debbano essere non già i singoli atti di concorrenza sleale, ma la stessa attività d'impresa, in quanto tale ed interamente coperta dall'operatività della clausola convenzionale.

Per tutti questi motivi il ricorso merita accoglimento; per l'effetto deve essere ordinato a E. s.r.l., R. di F. R. & c. s.n.c. in liquidazione, F. R. e C. M. G. l'immediata cessazione dell'attività di impresa di ristorazione svolta sotto l'insegna G. H., e

quindi l'immediata chiusura dei locali siti in Magenta via F. [REDACTED] n. [REDACTED]

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano, in base al valore della causa ed all'attività svolta, in euro 1.300,00 per compenso professionale ed euro 233,00 per esborsi.

**P.Q.M.**

Il Tribunale di Novara, pronunciando sul ricorso proposto da L. [REDACTED] s.n.c. di M. [REDACTED] L. [REDACTED] & c. nei confronti di E. [REDACTED] s.r.l., R. [REDACTED] di F. [REDACTED] Roberto & c. s.n.c. in liquidazione, F. [REDACTED] R. [REDACTED] e C. [REDACTED] M. [REDACTED] G. [REDACTED], ordina a E. [REDACTED] s.r.l., R. [REDACTED] di F. [REDACTED] Roberto & c. s.n.c. in liquidazione, F. [REDACTED] R. [REDACTED] e C. [REDACTED] M. [REDACTED] G. [REDACTED], l'immediata cessazione dell'attività di impresa di ristorazione svolta sotto l'insegna G. [REDACTED] H. [REDACTED] e quindi l'immediata chiusura dei locali siti in Magenta via F. [REDACTED] n. [REDACTED], condanna E. [REDACTED] s.r.l., R. [REDACTED] di F. [REDACTED] Roberto & c. s.n.c. in liquidazione, F. [REDACTED] R. [REDACTED] e C. [REDACTED] M. [REDACTED] G. [REDACTED], in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite in favore di L. [REDACTED] s.n.c., spese liquidate in euro 1.300,00 per compenso professionale ed euro 233,00 per esborsi.

Novara, 27 febbraio 2012.

Il Giudice  
*dott.ssa Simona Gambacorta*